

ALLEGATO 4 all'AVVISO - SCHEMA - CONVENZIONE

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PORTOMAGGIORE E
L'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE/ENTE RELIGIOSO
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE DI PORTOMAGGIORE IN AMBITO EXTRA SCOLASTICO
FRUTTO DELLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LS. 117/2017
ESTATE 2025 E ANNO SCOLASTICO 2025/2026**

Il giorno _____, con la presente scrittura privata, l'ente Comune di Portomaggiore (FE) con sede in piazza Umberto I n. 5 – C.F. P.IVA 00292080389 (di seguito solo Comune), qui rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi alle Persone, d.ssa Bertarelli Elena, domiciliata ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del sindaco pro-tempore di incarico n. 7 del 28/06/2024),

l'Associazione/Ente _____ e _____ di _____ lucro _____ denominata _____ (di seguito solo Associazione/Ente) con sede in _____
Via/Piazza _____, _____, _____ codice _____ fiscale _____
_____, nella persona del legale rappresentate Signor _____
nato _____ a _____ il _____
_____, CF _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione/Ente

Premesso che:

- nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell'uomo e, come tale, è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali che devono essere valorizzate giacché l'art. 18 della Costituzione recita, che "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare";
- il principio di sussidiarietà orizzontale concretamente si manifesta attraverso un intervento pubblico che si pone come suppletivo rispetto all'iniziativa dei privati, nel senso che l'intervento pubblico si giustifica solo ove i privati non siano in grado di soddisfare efficacemente interessi ed esigenze meritevoli di tutela;
- la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che "*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*", evidenziato che il principio di sussidiarietà orizzontale si atteggia quale criterio propulsivo in coerenza al quale deve svilupparsi, nell'ambito della società civile, il rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle finalità di interesse collettivo. Ciò trova riscontro in una visione secondo cui lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale e si impegnano direttamente per la realizzazione di quelle che sono avvertite come utilità collettive, come esigenze proprie della comunità di cui fanno parte;

- il Testo Unico sugli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma, e ss.mm.ii.) prevede che "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- l'art. 12 della L. 241/1990 prevede la possibilità di concedere sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- il D.lgs 117/2017 e succ. modifiche ed integrazioni "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e la pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l'art. 55 del Codice del Terzo Settore in particolare ribadisce che "in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti
- l'art. 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici prevede "In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 ";
- il D.M. 31 marzo 2021, n. 72 definisce le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 3 del 13/04/2023 definisce le norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva.

Considerato che:

- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Portomaggiore, uno specifico "Avviso pubblico", approvato con determinazione n. ____ del _____ per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale e enti religiosi di cui al D.Lgs.117 del 03/07/2017 "Codice del Terzo settore" per l'attivazione di un partenariato mediante co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs n. 117/2017 e successiva stipula di una convenzione, frutto del processo di co-progettazione, con il Comune di Portomaggiore (Fe) **per la realizzazione di attività di supporto alle famiglie di Portomaggiore in ambito extra scolastico – estate 2025 e anno scolastico 2025/2026**

- svolta la procedura comparativa delle progettualità presentate, è stata selezionata l'Associazione/l'Ente _____ non _____ lucrativa _____ denominata _____ con la quale è stata concordato il progetto definitivo, frutto della co-progettazione, approvato con determinazione n. _____ del _____;

- lo schema della presente convenzione è stato approvato con la determinata approvazione dell'avviso e poi opportunamente adattato in seguito alla co-progettazione;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione/Ente convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione/Ente approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto definitivo risultante in esito alla fase di co-progettazione e approvato dalla determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento. L'Ente del Terzo Settore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività e gli interventi co-progettati siano svolti con le modalità convenute e per il periodo concordato, nel rispetto delle eventuali modifiche apportate nel corso del rapporto convenzionale, per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito di collaborazione che informa il percorso di co-progettazione.

Articolo 3 – Ambito di attività

Il comune di Portomaggiore e _____, daranno attuazione alle fasi ed alle azioni così come descritte nel Progetto e del Piano Finanziario preventivo definiti congiuntamente quale esito della co-progettazione ed allegati alla presente quali parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, sinteticamente riconducibili alle seguenti azioni:

AZIONE 1 - potenziamento dell'offerta delle attività extrascolastiche a favore dei bambini della fascia di età 6-10 anni

AZIONE 2 - potenziamento dell'offerta delle attività extrascolastiche a favore dei bambini della fascia di età 3-6 anni

AZIONE 3 - potenziamento e supporto azioni per adolescenti e giovani

Articolo 4 – Descrizione delle attività

Le modalità di attuazione del progetto per la realizzazione sul territorio di Portomaggiore, di attività di supporto alle famiglie di Portomaggiore in ambito extra scolastico - estate 2025 e anno scolastico 2025/2026., fanno riferimento al suddetto Progetto congiunto concordato di cui all'art. 3.

Articolo 5 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione/Ente, per le attività di cui all'articolo 4 con, presumibilmente con decorrenza dal 30.06.2025 fino al 30.06.2026.

Comune ed Associazione/Ente escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 6 – Continuità nella realizzazione delle attività e verifiche

L'Associazione si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione, in stretta correlazione con i Servizi Scolastici ed Educativi.

L'Associazione si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

A cadenza annuale, entro il mese di dicembre 2025, l'Associazione dovrà presentare apposita relazione sulla stato di attuazione del progetto, anche al fine di una eventuale rimodulazione del progetto che dovrà essere approvata con apposita integrazione alla presente convenzione.

Il referente dei Servizi Scolastici ed Educativi potrà verificare i risultati del progetto attraverso

incontri periodici, visite sul posto e colloqui con referenti dell'Associazioni o con i fruitori.

Articolo 7 – Operatori utilizzati

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione operatori adeguatamente formati, come da progetto frutto della co-progettazione.

Gli operatori svolgono le attività di cui alla presente convenzione nel rispetto dei diritti, della dignità e delle opzioni degli utenti e dei fruitori nonché con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Associazione/Ente garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di servizio o delle prestazioni specifiche.

L'Associazione/Ente dovrà provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale/volontari addetti alle attività educativa in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli Artt. n. 36 e n. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi ed al primo soccorso, comprovata da appositi attestati.

L'Associazione/Ente è responsabile nei confronti del Comune della verifica puntuale per tutto il personale impiegato del possesso dell'attestazione di cui al decreto antipedofilia Art. 25/bis del D.P.R. 313/2002 come introdotto dall'Art. 2, c. 1, del D. Lgs. n. 39/2014.

Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" come disposto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore e nello specifico al comma 2 viene specificato come "Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà" i rimborsi al volontario che opera nell'associazione può essere effettuate secondo quanto disposto dal comma 4 del medesimo codice, che sancisce come "Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

Articolo 8 – Contributi/Rimborsi erogati dal Comune.

La somma massima messa a disposizione dal Comune quale **CONTRIBUTO** ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'associazione è pari a _____ (indicare l'importo frutto della co-progettazione tenuto conte che importo massimo messo a disposizione del Comune pari a **€ 13.975,00** per tutta la durata della convenzione).

L'erogazione del contributo economico stabilito di cui al punto precedente avviene in via anticipata € 5.440,00 entro il termine del 31/12/2025 ed il restante dopo la presentazione di apposita rendicontazione in merito alle attività realizzate ed alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della presente convenzione. E' ammesso ai sensi dell'art.56 comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente "alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione", con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

L'erogazione del contributo da parte del Comune viene disposto entro 30 giorni dalla presentazione al Comune stesso di un rendiconto analitico debitamente firmato dal legale rappresentante sotto forma di autodichiarazione, con copia della documentazione giustificativa delle spese. L'originale della documentazione giustificativa delle spese sarà conservata presso la sede dell'Associazione/Ente ed esibita su richiesta del Comune.

I contributi di cui sopra non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, come da ultimo chiarito dall'agenzia delle entrate con risposta ad interpello n. 375 del 25/05/2021;

Il Comune si riserva la possibilità di riconoscere ulteriori contributi a copertura di spese per attività supplementari strettamente correlati al progetto co-promosso che dovessero subentrare nel corso della sua realizzazione.

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese né può essere accordato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Il Comune come meglio descritto nell'avviso di co-progettazione mette a disposizione locali idonei presso i plessi dell'Istituto Comprensivo, facendosi carico delle spese delle utenze, per le azioni 1 e 2.

Articolo 9 – Responsabilità

L'Associazione/Ente è unica e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività contemplate dalla presente convenzione.

L'Associazione/Ente si assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito. A tal fine l'Associazione ha stipulato apposita polizza assicurativa All Risks a copertura di detto rischio rilasciata da _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, L'Associazione/Ente ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____, numero _____ Agenzia di _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri delle suddette polizze, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017, possono essere rendicontate in quota parte al Comune che provvederà al rimborso secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

L'Associazione/Ente applica ed osserva, per eventuali propri dipendenti, le disposizioni legislative ed i vigenti specifici contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale e assicurativo dei lavoratori di tale categoria e settore, nonché i successivi rinnovi e gli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 10 – Osservanza del codice di comportamento

L'associazione si impegna ad osservare per quanto compatibile il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Portomaggiore vigente reperibile sul sito web: www.comune.portomaggiore.fe.it sezione "Amministrazione trasparente".

L'associazione inoltre dovrà attenersi personalmente e tramite il proprio personale ed i propri volontari, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore vigente presso l'ente e ricevuto in copia all'atto della stipula della presente convenzione.

all'art. 3 "Principi generali", all'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", all'art. 8 "Prevenzione della corruzione", all'art. 10 "Comportamento nei rapporti privati" ed all'art. 17 "Contratti ed altri atti negoziali", interpretando opportunamente gli articoli 8 e 17 dalla prospettiva della prospettiva dell'Associazione.

A tal proposito, a norma dell'art. 1456 c.c., rubricato "Clausola risolutiva espressa", le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano che il contratto relativo all'affidamento del presente appalto si intende automaticamente risolto qualora ricorrano violazioni da parte dell'affidatario degli obblighi contenuti nell'art. 3 "Principi generali", nell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", nell'art. 8 "Prevenzione della corruzione", nell'art. 10

"Comportamento nei rapporti privati" e nell'art. 17 "Contratti ed altri atti negoziali" del citato Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore.

Inoltre l'associazione è obbligata a rispettare la norma contenuta nell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 sul "divieto di pantouflage" che testualmente dispone quanto segue: "16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Articolo 11 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esecuzione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La convenzione in oggetto è assoggettata alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010, come da recenti linee guida sviluppate da ANAC.

Articolo 13 – Garanzia e riservatezza dei dati a norma regolamento UE 679/2016

E' fatto obbligo all'affidatario di garantire massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina prevista dal Regolamento UE 679/2016. L'affidatario assume il ruolo di Responsabile esterno del Trattamento dei dati, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, garantendo diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento e, in generale, dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali ed impegnandosi a procedere al trattamento degli stessi attenendosi alla normativa, nonché a tutte le istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento dei dati.

Articolo 14 – Revoca e recesso

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente convenzione per subentrati motivi di pubblico interesse con un preavviso di almeno 1 mese, dandone idonea comunicazione all'Associazione tramite pec.

L'Associazione potrà recedere dal presente contratto in qualunque momento, con un preavviso di almeno 2 mesi, dandone idonea comunicazione al Comune (in forma scritta o tramite pec).

La presente convenzione si intende risolta nel caso venga meno l'iscrizione dell'Associazione al "Registro unico nazionale" (durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del Codice, quindi valgono le iscrizioni nei Registri regionali dell'Emilia Romagna).

Articolo 15 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 16 - Spese contrattuali

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico dell'Associazione _____.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono digitalmente.

Data, _____

Il Comune di _____

L'Associazione _____